Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2023
www.fedlex.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Disegno

Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua

Modifica del …

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 2023[1],
decreta:

I

La legge federale del 21 giugno 1991[2] sulla sistemazione dei corsi d'acqua è modificata come segue:

Titolo

Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua
(LSCA)

Ingresso

visto l'articolo 76 capoverso 3 della Costituzione federale[3],

Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Scopo

Art. 1

La presente legge ha lo scopo di proteggere persone e beni materiali importanti dagli effetti dannosi delle acque sulla superficie terrestre, in particolare delle inondazioni, delle erosioni e delle alluvioni (protezione contro le piene).

1 FF **2023** 858
2 RS **721.100**
3 RS **101**

Art. 3 Provvedimenti

1 I Cantoni limitano l'entità e la probabilità di insorgenza di un danno causato da piene (rischio di piena) in primo luogo tramite la manutenzione delle acque secondo l'articolo 4 lettera n della legge del 24 gennaio 1991[4] sulla protezione delle acque e tramite misure di pianificazione del territorio.

2 Non bastando tali provvedimenti, si adottano misure organizzative, tecniche e di ingegneria naturalistica atte a ridurre il rischio di piena.

3 Le misure devono essere pianificate in funzione del rischio e in modo integrale ed essere valutate globalmente, tenendo conto dell'interazione con i provvedimenti attuati in altri settori.

Art. 4 Esigenze

1 Le acque, le rive e le opere di protezione contro le piene vanno mantenute in modo da garantire la protezione ad un livello costante, in particolare riguardo alla capacità idraulica.

2 Gli interventi sui corsi d'acqua devono soddisfare le esigenze di cui all'articolo 37 della legge del 24 gennaio 1991[5] sulla protezione delle acque.

Art. 6 Indennità per l'acquisizione di dati di base e misure di protezione contro le piene

1 Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per l'acquisizione di dati di base e misure necessarie per la protezione contro le piene a livello di pianificazione del territorio, organizzativo, tecnico o di ingegneria naturalistica.

2 Essa può accordare ai Cantoni le indennità singolarmente per progetti particolarmente onerosi.

3 Essa accorda indennità in particolare per:

a. l'acquisizione di dati di base quali analisi degli eventi, catasti, valutazioni dei pericoli, panoramiche dei rischi e pianificazioni globali;

b. misure di pianificazione del territorio quali accertamenti per la limitazione del rischio e spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati;

c. misure organizzative quali dispositivi di allarme, pianificazioni d'intervento e provvedimenti tecnici per gli interventi d'emergenza;

d. misure di ingegneria naturalistica e tecniche quali manutenzione, ripristino, sostituzione e realizzazione di opere e impianti di protezione;

e. misure per rimediare ai danni nelle aree di ritenzione in caso di evento e per i mancati ricavi a causa delle perdite di stoccaggio in relazione all'abbassamento preventivo dei bacini di accumulazione artificiali.

4 RS **814.20**
5 RS **814.20**

4 Le spese sono computabili se effettivamente sostenute e strettamente necessarie per adempiere in modo adeguato il compito.

5 Il contributo per le spese computabili dell'acquisizione di dati di base è del 50 per cento e quello riferito alle misure del 35 per cento.

6 Il contributo per le misure può essere incrementato:

a. fino al 10 per cento per prestazioni supplementari;

b. fino al 20 per cento qualora un Cantone debba adottare misure di protezione straordinarie e particolarmente onerose, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo.

Art. 7 Aiuti finanziari per la formazione continua, la ricerca e l'informazione

1 Per promuovere procedure di esecuzione uniformi e un'efficace attuazione della gestione integrale dei rischi, la Confederazione può accordare aiuti finanziari per:

a. la formazione continua di specialisti;

b. progetti per lo studio e lo sviluppo di dati di base e misure di protezione contro le piene;

c. l'informazione al pubblico.

2 Gli aiuti finanziari possono essere accordati a:

a. istituti e associazioni per la formazione continua di specialisti;

b. associazioni professionali e di categoria nazionali;

c. Cantoni;

d. enti di diritto pubblico;

e. gestori di impianti.

3 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 45 per cento delle spese computabili e si basano sull'interesse della Confederazione per l'adempimento dei compiti e sulle possibilità di finanziamento del destinatario.

4 Essi possono essere accordati anche in modo forfettario sulla base di una precedente stima dei costi.

Art. 8

Abrogato

Art. 9 Condizioni per la concessione dei contributi

1 Le indennità di cui all'articolo 6 sono accordate alle seguenti condizioni:

a. le misure si basano su una pianificazione integrale;

b. le misure adempiono le esigenze legali;

c. le misure presentano un rapporto costi-benefici favorevole.

2 Gli aiuti finanziari di cui all'articolo 7 sono accordati alle seguenti condizioni:

a. le attività e i progetti sono di interesse nazionale;

b. le attività e i progetti adempiono le esigenze legali;

c. le attività e i progetti sono svolti in maniera professionale, orientati alla pratica e realizzati a costi contenuti.

3 Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente le condizioni ed emana prescrizioni segnatamente sull'ammontare dei contributi e sulle spese computabili.

Art. 11 cpv. 4

4 L'Ufficio federale dell'ambiente può organizzare corsi di formazione continua per specialisti.

Inserire prima del titolo della sezione 5

Art. 12a Informazione e consulenza

La Confederazione e i Cantoni provvedono all'informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico in merito ai dati di base e alle misure di protezione contro le piene.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 24 gennaio 1991[6] sulla protezione delle acque

Art. 4 lett. n

Ai sensi della presente legge si intendono per:

n. *manutenzione delle acque*: provvedimenti ricorrenti o necessari a seguito di eventi dannosi per preservare e ripristinare le funzioni naturali delle acque nonché per garantire la protezione contro le piene.

Art. 37 Interventi nelle acque superficiali

[1] Le acque superficiali possono essere arginate e corrette solo se:

a. lo esige la protezione contro le piene (art. 3 cpv. 1 e 2 della legge federale del 21 giugno 1991[7] sulla sistemazione dei corsi d'acqua);

b. è necessario per rendere navigabile o per sfruttare nel pubblico interesse le forze idriche;

c. è necessario per realizzare una discarica che può essere ubicata soltanto nel luogo previsto e nella quale viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato; oppure

d. in tal modo si migliorano ai sensi della presente legge acque superficiali già arginate o corrette.

[2] Gli interventi sui corsi d'acqua superficiali devono per quanto possibile rispettare o ricostituire il tracciato naturale.

[3] Le acque superficiali e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati e sottoposti a manutenzione in modo da:

a. offrire un biotopo adeguato a una fauna e una flora variate;

b. salvaguardare per quanto possibile l'interazione tra acque superficiali e acque sotterranee;

c. favorire la crescita di una vegetazione ripuaria stanziale.

[4] Nelle zone edificate, l'autorità può autorizzare deroghe ai capoversi 2 e 3.

6 RS **814.20**
7 RS **721.100**

5 I capoversi 2 e 3 sono applicabili per analogia alla creazione di corpi idrici artificiali e al ripristino, a seguito di eventi dannosi, di opere di protezione esistenti.

2. Legge federale del 4 ottobre 1991[8] sulle foreste

Art. 19

Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni provvedono alla messa in sicurezza delle zone soggette a valanghe, scoscendimento di terreno, erosione o caduta di sassi, come pure alle opere forestali per la sistemazione dei torrenti. I provvedimenti devono essere pianificati in funzione del rischio e in modo integrale, utilizzando per quanto possibile metodi rispettosi della natura.

Art. 36 Protezione da catastrofi naturali

1 La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per l'acquisizione di dati di base e i provvedimenti necessari per la protezione da catastrofi naturali a livello di pianificazione del territorio, organizzativo, tecnico o di ingegneria naturalistica.

2 Le indennità sono accordate segnatamente per:

a. l'acquisizione di dati di base quali analisi degli eventi, catasti, valutazione dei pericoli, panoramiche dei rischi e pianificazioni globali;

b. provvedimenti di pianificazione del territorio quali accertamenti per la limitazione dei rischi e lo spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati;

c. provvedimenti organizzativi quali dispositivi di allarme, pianificazioni d'intervento e provvedimenti tecnici per gli interventi d'emergenza;

d. provvedimenti biologici quali la realizzazione di foreste con funzione protettiva nonché la cura di giovani popolamenti;

e. provvedimenti tecnici quali la manutenzione, il ripristino, la sostituzione e la costruzione di opere e impianti protettivi;

f. la sistemazione dei danni nelle aree di ritenzione in caso di evento.

3 In casi eccezionali, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.

4 L'ammontare delle indennità è determinato in base al pericolo costituito da catastrofi naturali, nonché ai costi e all'efficacia dei provvedimenti.

8 RS **921.0**

3. Legge federale del 22 marzo 1985[9] concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo

Art. 32 cpv. 1

[1] I contributi della Confederazione sono commisurati alle disposizioni della legge federale del 4 ottobre 1991[10] sulle foreste e della legge federale del 21 giugno 1991[11] sulla sistemazione dei corsi d'acqua.

4. Legge federale del 1° luglio 1966[12] sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 22 cpv. 2

[2] Essa può autorizzare, per progetti che non possono essere realizzati altrove, la rimozione della vegetazione ripuale nei casi ammessi dalla legge federale del 21 giugno 1991[13] sulla sistemazione dei corsi d'acqua o dalla legge federale del 24 gennaio 1991[14] sulla protezione delle acque.

5. Legge del 22 dicembre 1916[15] sulle forze idriche

Art. 17 cpv. 2

[2] L'autorità cantonale vigila affinché siano osservate le prescrizioni della Confederazione e dei Cantoni sulla protezione contro le piene e sulla polizia delle acque e che non siano lesi i diritti di utilizzazione esistenti.

Art. 21, titolo marginale e cpv. 1

A. Vigilanza delle autorità

I. Salvaguardia della protezione contro le piene e della polizia delle acque

[1] Gli impianti idraulici devono corrispondere alle prescrizioni della Confederazione e dei Cantoni sulla protezione contro le piene e sulla polizia delle acque.

9 RS **725.116.2**
10 RS **921.0**
11 RS **721.100**
12 RS **451**
13 RS **721.100**
14 RS **814.20**
15 RS **721.80**

Art. 30

VII. Accesso alle autorità

I possessori d’impianti idraulici e i rivieraschi hanno l’obbligo di concedere libero accesso alle autorità competenti cui è affidata la polizia delle acque e della navigazione, la sorveglianza della pesca, la protezione contro le piene nonché i lavori idrometrici.